

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

Nn. 1016-1340-1897-*bis*-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE FORTE)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato (n. 1016)

d'iniziativa dei senatori **RUFFINO, PERUGINI, SARTORI,
DI LEMBO e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1988

Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato,
di privatizzazione e di enti e banche pubbliche e di
alienazione di società a partecipazione statale, al fine di
ridurre il debito complessivo dello Stato (n. 1340)

d'iniziativa dei senatori **MALAGODI, FASSINO E CANDIOTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1988

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato (n. 1897-bis)

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1897

*«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria»*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dell'Ambiente
e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**

comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che la Commissione finanze e tesoro sottopone oggi all'esame dell'Assemblea è costituito dall'unificazione di tre disegni di legge riguardanti procedure per la gestione produttiva e per l'alienazione dei beni immobili dello Stato. Il primo di essi è il disegno di legge n. 1016, d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri; il secondo è il disegno di legge n. 1340, d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri, che soltanto per il capo I tratta della alienazione dei beni immobili dello Stato, mentre per i successivi capi II e III tratta della privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato; il terzo, infine, è il disegno di legge n. 1897-bis, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897, quest'ultimo collegato alla manovra finanziaria per il 1990.

Il fine originario del citato disegno di legge n. 1897-bis, relativo all'alienazione dei beni immobili dello Stato, era di conseguire un provento finanziario, ad alleggerimento del peso del debito pubblico, attraverso la cessione di proprietà non più necessarie allo Stato o alle sue Aziende autonome. Ma, accanto allo strumento dell'alienazione, si è subito evidenziato come necessario, a questo fine, quello di consentire una «diversa utilizzazione» dei beni in questione, strumento che nella stesura del testo unificato viene opportunamente attivato allo scopo di valorizzare tali immobili.

D'altra parte, il provvedimento in esame prevede anche un meccanismo permanente di adeguamento dei canoni di concessione per i beni immobili dello Stato o facenti capo - indirettamente - allo Stato, che è destinato a fornire maggiori introiti di carattere ricorrente.

Nel complesso, gli obiettivi di entrate, del resto limitati, che ci si prefiggeva di conseguire col provvedimento potranno senz'altro essere raggiunti, anche se occorre sfatare la convinzione che lo Stato italiano possieda un immenso patrimonio immobiliare che potrebbe essere alienato, realizzando proventi assai rilevanti. Bisogna, altresì, sfatare la convinzione che la «privatizzazione» debba consistere, solo e sempre, nella alienazione, anzichè in altri contratti di «diversa utilizzazione».

Una parte dei beni immobili male utilizzati appartiene, in realtà, all'*ex* Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ai quali non può tuttavia applicarsi la disciplina del provvedimento in esame, in quanto i beni in questione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 210 del 1985, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche, e di esse l'ente ha piena disponibilità, secondo il regime civilistico della proprietà privata: tuttavia, anche per essi, occorre stabilire la nuova disciplina urbanistica prevista nel provvedimento in esame.

Gli articoli iniziali del disegno di legge oggi in discussione affrontano la tematica di nuove e più semplici procedure per l'alienazione di proprietà che, ai sensi del codice civile, appartengono alla categoria dei beni pubblici demaniali o del patrimonio indisponibile. Il testo originario del disegno di legge n. 1897-bis modificava il codice civile, abrogando tali figure di proprietà per tutti i beni dello Stato e delle sue Aziende autonome, salvo ristrette eccezioni. Tale impostazione non è apparsa tuttavia nè opportuna, nè necessaria, ai fini concreti di valorizzare i beni demaniali e del patrimonio indisponibile e al fine della loro alienazione.

Il testo che si propone prevede, invece, procedure sostanzialmente privatistiche

per gli atti di dismissione o di diversa utilizzazione, ferme restando le norme generali del codice civile.

Un problema centrale, ai fini del conseguimento delle previste entrate attraverso tali operazioni, era la ridefinizione delle disposizioni urbanistiche: risulta chiaro infatti che, spesso, gli immobili pubblici non possono essere utilizzati adeguatamente, a causa dei vincoli urbanistici a cui sono sottoposti; ma la loro inclusione negli appositi elenchi previsti nel provvedimento in esame, riguardante i beni per i quali è auspicabile la cessione, non avrebbe grande efficacia se non vi fossero le indicazioni urbanistiche per la loro utilizzazione nel nuovo *status* giuridico privatistico. Lo stesso vale per gli altri immobili per i quali emerge l'opportunità di una diversa utilizzazione rispetto a quella pubblicistica originaria. È così previsto che i comuni provvedano alle opportune variazioni urbanistiche, anche per colmare il vuoto disciplinare, che, diversamente, si presenterebbe. Ove essi non provvedano - nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di tutela del territorio e dei beni artistici e culturali - entro un congruo termine, verranno attivati poteri sostitutivi miranti allo stesso fine.

Le procedure per l'alienazione o diversa utilizzazione sono disposte con regolamento ministeriale, emanato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti. Emerge, a questo punto, un secondo fine, accanto a quello dell'entrata, relativo alle nuove procedure: quello di permettere agli enti locali e alle Regioni per le finalità loro proprie, e ai soggetti pubblici, privati e cooperativi, che

richiedano gli immobili per l'edilizia residenziale pubblica, di poter acquistare tali beni a condizioni di preferenza. Ciò non dà luogo ad una entrata per lo Stato, ma può comportare economie di spese per gli enti locali, per le Regioni e per i soggetti dell'edilizia residenziale pubblica, conseguendo peraltro maggiore efficienza nella struttura e nella vita delle città, con importanti vantaggi per la collettività.

Le privatizzazioni, in verità - a parte l'obiettivo di conseguire maggiori entrate - devono mirare a dinamizzare beni che la sclerosi burocratica ha sottoposto ad una specie di «manomorta», spesso con costi di gestione che pesano inutilmente sull'erario: i loro benefici sono perciò da vedersi non solo dal lato delle maggiori entrate, per il soggetto che le effettua, ma anche su quello delle minori spese di altri soggetti pubblici e privati e del maggior grado di efficienza conseguito.

In conclusione, la Commissione propone l'approvazione del testo predisposto nel quale risultano unificati i disegni di legge n. 1897-bis, n. 1016 e, limitatamente al capo I, il disegno di legge n. 1340; la Commissione propone altresì lo stralcio dei capi II e III del citato disegno di legge n. 1340 (concernenti materie non omogenee rispetto a quelle di cui al capo I) che verrebbe quindi a costituire un autonomo disegno di legge per il quale si propone il seguente titolo: «Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato».

FORTE, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

sul disegno di legge n. 1897-bis

31 gennaio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa comunque osservare che il provvedimento appare assolutamente carente sotto il profilo della considerazione del ruolo degli enti locali.

La Commissione evidenzia inoltre l'esigenza di riflettere adeguatamente sulla portata della norma contenuta nell'articolo 1 del provvedimento, atteso che essa modifica i tradizionali criteri di composizione del demanio statale, dal momento che alcune categorie di beni finora ritenuti demaniali passano al patrimonio disponibile dello Stato. La formulazione di tale articolo è d'altronde fonte di perplessità anche in riferimento alla lettera e) del comma 2 del successivo articolo 4: non si comprende, infatti, come vincoli di destinazione urbanistica possano impedire l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali dei beni demaniali.

Con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si sottolinea che ivi si escludono dalla possibilità di alienazione, di permuta, o di altri atti di utilizzazione, accanto a beni appartenuti al demanio naturale - quali il lido del mare, la spiaggia e le rade - anche i porti, che appartengono invece al demanio artificiale. Al fine di evitare confusioni si invita pertanto la Commissione di merito ad espungere dal testo del provvedimento tale ultimo riferimento.

Si fa inoltre presente che la possibilità di sottoporre tali beni ad «altri atti di utilizzazione» avrebbe la conseguenza di impedire

le concessioni sul lido del mare, mortificando così in modo irreparabile il settore della balneazione turistica. Si invita pertanto la Commissione di merito a riformulare tale comma.

Per quanto concerne l'articolo 3, si esprimono perplessità sull'uso dello strumento legislativo per eseguire operazioni circa le quali l'amministrazione è già competente, pur con diverse modalità e procedure.

Ulteriori perplessità solleva inoltre la formulazione dell'articolo 4, avente riguardo alla procedura di dismissione dei beni immobili dello Stato e delle aziende autonome statali.

A tale riguardo, premessa la difficoltà di predeterminare con decreto il valore di dismissione, di cui alla lettera c) del comma 2, la Commissione fa osservare che i criteri non dovrebbero comunque divergere da quelli previsti in tema di accertamento del valore degli immobili ai fini fiscali. Andrebbe inoltre escluso il ricorso alla trattativa privata nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare.

Si evidenzia altresì l'esigenza di chiarire il concetto di «affidabilità fiscale», di cui alla lettera d), prevedendo, ad esempio, la necessità che l'acquirente si munisca della certificazione di cui alla cosiddetta «legge Rognoni-La Torre».

Dubbi solleva inoltre la previsione, contenuta alla lettera e), che l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporti altresì la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscono l'utilizzazione ad usi collettivi e sociali. A tale proposito, si fa notare l'esigenza di inserire

in tale articolo un riferimento alla disciplina posta dalla cosiddetta «legge Galasso».

Circa la gestione dei beni dismessi, si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere la possibilità dell'affidamento a società a capitale interamente pubblico, ovvero a prevalente capitale pubblico, ovvero a capitale privato, purchè tale affidamento risulti adeguatamente motivato, con pieno ossequio ai principi della trasparenza.

La Commissione condiziona infine il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 5, relativo al «comitato dei garanti», la cui composizione dà luogo a confusioni e commistioni tra controllanti e controllati, affida ai giudici competenze estranee all'esercizio delle loro funzioni istituzionali e rende il comitato stesso assimilabile sostanzialmente ad un organo «straordinario».

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1016, 1340 e 1897-bis e sui relativi emendamenti**

20 giugno 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che il disegno di legge ribadisca l'esclusiva competenza comunale nella materia urbanistica e che la normativa prevista al comma 3 dell'articolo 5 venga ricondotta alla più generale disciplina dei poteri sostitutivi.

Si fa altresì presente l'opportunità di chiarire la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1, del nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, che sancisce la insuscettibilità dei beni ad essere oggetto di atti di espropriazione ovvero di usucapione.

Si fa poi osservare che sarebbe opportuno modificare il comma 3 dell'articolo 2, differendo al 1° gennaio 1991 il termine per la decorrenza dei canoni dovuti per la concessione in uso dei beni immobili.

Si suggerisce infine di chiarire l'esatto significato del requisito di «affidabilità fiscale» previsto all'articolo 4, comma 2, lettera d).

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1016, 1340 e 1897-bis e sui relativi emendamenti**

(Estensore: CORRENTI)

27 giugno 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime forte preoccupazione osservando, soprattutto con riferimento all'articolo 4, che:

difetta totalmente l'indicazione del criterio di produttività dal quale sarà fatto discendere il trasferimento dei beni demaniali alla classificazione dei beni patrimoniali;

mancano del tutto i criteri ai quali dovranno ispirarsi i regolamenti ministeriali che disciplineranno le procedure di dismissione, di alienazione e di permuta dei beni demaniali;

la deroga all'ottemperanza alle norme sulla contabilità generale dello Stato, oltre che confliggere con la legge n. 155 del 26 aprile 1989, non consentirà neppure adeguati controlli successivi ad opera della Corte dei conti difettando qualsiasi riferimento ad altre norme positive;

non vengono minimamente indicati criteri per il reimpiego del ricavato dalle alienazioni e dalle permuta dei beni demaniali.

Si richiede, infine, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 6^a Commissione presenterà in Assemblea.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1016, 1340 e 1897-bis**

24 maggio 1990

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*.

**su emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1016, 1340 e 1897-bis**

13 giugno 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime su di essi parere favorevole, ad eccezione dell'emendamento 4.5.A, in relazione al quale il parere favorevole è subordinato alla condizione della specificazione che le modalità di concessione della prelazione a favore dei precedenti utilizzatori del bene siano tali da non determinare riduzioni degli introiti ritraibili dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Disposizioni sulla gestione produttiva
dei beni immobili dello Stato**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro III, del codice civile, sono destinati al conseguimento delle finalità degli uffici ed enti cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e specifica destinazione.

2. Ferma restando la legislazione vigente in tema di beni immobili appartenenti allo Stato, sono consentiti atti di cessione anche con permuta ed altri atti portanti a diversa utilizzazione degli immobili di cui al comma 1 che non rispondono alle finalità ed ai criteri ivi indicati, secondo la disciplina speciale prevista dalla presente legge. Sono, comunque, esclusi da tale disciplina, per quanto riguarda gli atti di alienazione o permuta, il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, nonchè i boschi, le foreste e le aree destinate a parco o riserva, appartenenti allo Stato.

Art. 2.

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato e delle Aziende autonome statali,

anche se dotate di personalità giuridica, non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della funzione pubblica, sono definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le direttive per la valutazione aggiornata degli immobili e per il conseguimento delle finalità e degli interessi di cui all'articolo 1, comma 1; con lo stesso decreto sono individuati, per ciascuna categoria omogenea di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, gli organi tenuti a verificare l'osservanza di tali criteri e direttive da parte degli uffici ed enti ai quali detti beni sono assegnati.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la rideterminazione generale, da effettuarsi ogni tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 1990, dei canoni dovuti per la concessione in uso, a qualunque titolo, a soggetti diversi dalle amministrazioni dello Stato, dei beni immobili di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le modalità per la loro riscossione; con il medesimo provvedimento sono stabilite le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di polizia demaniale. Con lo stesso decreto, può essere altresì rideterminata la durata delle concessioni ultratrentennali, stabilite con atto amministrativo.

4. I parametri di variazione dei canoni di cui al comma 3 sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze; in assenza di tale provvedimento, i canoni in vigore sono aggiornati, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 3.

1. Il Governo procede alla ricognizione generale dei beni immobili di cui all'articolo 1, comma 1, allo scopo di individuare quelli atti al soddisfacimento delle finalità ed interessi di cui al citato articolo 1, comma 1, e di quelli da rendere disponibili per le procedure di alienazione o permuta o per altri atti di utilizzazione.

2. I Ministeri competenti, avvalendosi delle intendenze di finanza, degli uffici tecnici erariali e degli altri uffici centrali e periferici competenti, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, procedono, anche sulla scorta dei dati e degli elementi loro comunicati dal sistema informativo del Ministero delle finanze, al completamento ed all'aggiornamento dell'elenco analitico dei beni indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali abbiano la disponibilità, precisandone l'effettiva utilizzazione per i propri fini istituzionali e indicando per ciascun bene i dati relativi alla proprietà, alla consistenza, allo stato di manutenzione ed utilizzo effettivo. I risultati di tali operazioni vengono comunicati, anche mediante sistemi automatizzati, al Ministero delle finanze, nei termini e con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Gli elenchi di cui al presente comma devono essere aggiornati ogni tre anni.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, saranno indicati i beni dei quali si intende procedere, nel triennio successivo, alla cessione di cui all'articolo 1, comma 2. In tale decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, devono essere indicati anche i beni inclusi nei decreti del biennio precedente, non ancora alienati. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro delle finanze trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati l'elenco dei beni alienati nell'anno precedente, con l'indicazione dei prez-

zi e delle condizioni di pagamento praticati.

4. Ai fini della programmazione dell'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato e del coordinamento dell'azione in tale materia della Pubblica amministrazione, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanerà le disposizioni per verificare periodicamente lo stato dei beni e per ricevere ogni anno le occorrenti comunicazioni sulle dismissioni d'uso, sulle disponibilità che si determineranno e sulle richieste di assegnazioni.

5. Ferme restando le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche mediante permuta, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 4.

1. Le procedure per la cessione o altra utilizzazione dei beni dello Stato e delle Aziende autonome statali, di cui all'articolo 1, comma 2, saranno stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 dovranno essere previsti:

a) le modalità, anche di pagamento o di conguaglio, per le eventuali cessioni; queste dovranno ispirarsi a criteri di massima trasparenza e concorrenzialità, potranno essere diversificate in relazione ai diversi tipi di immobili e ai soggetti destinatari, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, ferme restando quelle sul controllo

successivo degli atti; le cessioni potranno anche consistere nel conferimento a fondi di investimento immobiliare o a società immobiliari per azioni o a responsabilità limitata oppure ad altre società di capitale;

b) i criteri di valutazione, precisando che le stime potranno discostarsi dal valore commerciale corrispondente alle destinazioni d'uso consentite, sia prima sia dopo l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, così come determinato dall'ufficio tecnico erariale, solo in casi di evidente interesse generale rientranti tra quelli di cui alla lettera c) del presente comma; nel caso di conferimenti, il valore dei titoli o quote ricevute in corrispettivo sarà determinato da un collegio peritale;

c) le condizioni di preferenza a favore di Province, Comuni e Regioni per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti istituzionali propri o delle Aziende autonome da essi dipendenti, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che richiedano l'assegnazione per scopi di edilizia residenziale pubblica;

d) il requisito di affidabilità fiscale, nonché la richiesta di provvedere all'acquisto di beni o di azioni mediante l'estinzione di titoli del debito pubblico a medio termine, quali titoli preferenziali per l'acquisizione, in rapporto con le disposizioni della lettera e);

e) la destinazione dei proventi delle cessioni in conformità alle previsioni delle leggi finanziaria e di bilancio e alle norme generali sulla contabilità pubblica.

3. Il Ministro delle finanze può affidare in gestione a società specializzate i beni indicati nell'articolo 1, comma 1, non suscettibili di utilizzazione diretta da parte delle Amministrazioni e delle Aziende autonome dello Stato, mediante stipula di apposite convenzioni, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, seguendo criteri di trasparenza e di concorrenzialità tra le possibili società affidatarie. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo criteri di trasparenza ed economicità, in conformità agli obiettivi fissati dal Ministro delle finanze e sotto la sua vigilanza.

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Art. 5.

1. Per favorire la piena valorizzazione dei beni immobili di cui sia stata prevista la cessione o che per diversa utilizzazione abbiano necessità di modificazione della volumetria e della destinazione d'uso, il Ministero delle finanze provvede a comunicare ai competenti Comuni l'elenco e la descrizione dei beni medesimi.

2. Il Comune nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al comma 1 provvede, entro quattro mesi dalla suddetta comunicazione, alle opportune modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso degli stessi immobili mediante una o più varianti degli strumenti urbanistici, adeguandole a quelle delle zone in cui sono ubicati, nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di tutela del territorio e dei beni artistici e culturali, nonché degli strumenti ed indirizzi urbanistici adottati dalla Regione. La deliberazione del consiglio comunale diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

3. Qualora il Comune non provveda entro il termine stabilito dal comma 2, le modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso saranno effettuate dalla Regione entro i successivi due mesi; in caso di inadempienza, provvederà, entro due mesi dalla scadenza del termine assegnato alla Regione, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto.

4. Nel caso di beni immobili dichiarati dal Comune di particolare interesse urbanistico, può essere definito un programma organico di utilizzazione o di destinazione del bene mediante convenzioni tra Comune, Regione e Ministero delle finanze.

Art. 6.

1. Per la vigilanza sulla applicazione della presente legge è istituita una Commissione composta da cinque senatori e da cinque deputati designati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1016

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Le Amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, sono tenute a fornire al Ministero delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei beni immobili, aree e fabbricati, di proprietà dello Stato o di terzi che risultano in loro uso alla suddetta data.

2. L'elenco deve essere aggiornato ogni tre anni e contenere i dati e le notizie relativi alla proprietà, consistenza, stato di manutenzione ed utilizzazione di ogni singolo immobile nonchè l'indicazione delle unità di personale che vi prestano servizio.

3. Il Ministero della difesa non è tenuto a fornire i dati e le notizie relativi all'utilizzazione degli immobili adibiti ad usi militari ed alle unità di personale che vi prestano servizio. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 non vanno indicati:

a) i beni militari di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) le infrastrutture aeroportuali.

4. Le Amministrazioni devono altresì segnalare il fabbisogno o le esuberanze di immobili in relazione alle loro effettive esigenze, attuali e previste nel successivo triennio.

5. All'assegnazione in uso governativo di immobili di proprietà dello Stato ed al rilascio del nulla osta alla spesa per la locazione di stabili privati da adibire ad uffici e servizi governativi si provvede sulla base dei dati forniti e delle esigenze segnalate da ciascuna Amministrazione con le modalità di cui ai commi precedenti. Con gli stessi criteri si provvede alla assegnazione di fondi per la manutenzione ordinaria ed all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad usi militari.

6. Il Ministro delle finanze presenterà al Parlamento ogni tre anni una relazione sintetica sulla situazione, nonchè sui fabbisogni o esuberanze, per quanto attiene ai beni immobili in uso all'Amministrazione statale.

7. Gli elenchi e le notizie indicati nei commi precedenti possono essere consultati dai comuni, dalle province e dalle regioni, limitatamente ai beni ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali, con esclusione di quelli adibiti ad usi militari.

Art. 2.

1. Ai fini del completamento e dell'ammodernamento del patrimonio immobiliare destinato ad uffici e servizi statali, il ricavato della vendita dei beni immobili appartenenti allo Stato, con esclusione di quelli di proprietà di Amministrazioni autonome, deve essere utilizzato con i criteri e le modalità previsti dalla presente legge.

Art. 3.

1. Il ricavato della vendita dei beni immobili adibiti ad uffici e servizi di Amministrazioni statali e da queste dismessi o sclassificati è assegnato, nella misura dell'80 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere riservato alla costruzione di immobili da adibire ad uffici e servizi dell'Amministrazione che ha dismesso o sclassificato i beni.

2. Le quote riservate a favore delle singole Amministrazioni statali sono utilizzate dal Ministero dei lavori pubblici in base alle esigenze segnalate dall'Amministrazione interessata.

3. Per i beni dismessi o sclassificati da Amministrazioni autorizzate, a norma di legge, alla costruzione di immobili da adibire a sede dei propri uffici e servizi, il ricavato della vendita è assegnato, sempre nella misura dell'80 per cento, allo stato di previsione della spesa delle Amministrazioni medesime.

4. Per i beni dismessi o sclassificati dal Ministero della difesa, l'assegnazione dell'80 per cento è fatta sullo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, il quale, per quanto riguarda la realizzazione delle costruzioni destinate ai propri uffici e servizi, provvede nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

Art. 4.

1. Il ricavato della vendita dei beni già appartenenti al demanio idrico e marittimo è assegnato, nella misura del 20 per cento, con le modalità e per i fini previsti nell'articolo precedente, per essere riservato a favore delle Amministrazioni che hanno provveduto alla sclassifica dei beni d'intesa con l'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

1. Il ricavato della vendita dei beni patrimoniali disponibili ed ogni residua quota delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili di cui agli articoli 3 e 4 sono assegnati ad un fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riservato per la costruzione ed acquisto di immobili, da adibire ad uffici e servizi delle Amministrazioni dello Stato, e per lavori di ampliamento, adattamento, manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti allo Stato, nonché per le spese di delimitazione dei beni e per ogni altra spesa rientrante nelle finalità della presente legge.

2. Il suddetto fondo è ripartito fra le singole Amministrazioni statali, secondo un programma di coordinamento delle rispettive esigenze basato anche sul volume di spesa annua che ciascuna Amministrazione sostiene per il fitto degli immobili destinati a sede dei propri uffici e servizi, predisposto da un Comitato nominato dal Ministro delle

finanze, del quale fanno parte due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e uno per ciascuno degli altri Ministeri. Il Comitato è presieduto da un Sottosegretario di Stato per le finanze.

3. Le somme risultanti dalla ripartizione del fondo anzidetto saranno iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, negli stati di previsione dei Ministeri competenti a seconda delle spese da effettuare.

Art. 6.

1. Il Comitato previsto nel comma 2 dell'articolo 5 può autorizzare l'assegnazione di somme esistenti nel fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo a favore di quelle Amministrazioni dello Stato che non sono in grado di dismettere o sclassificare un immobile adibito a servizi senza preventivamente disporre di un nuovo immobile, qualora le Amministrazioni stesse si impegnino a dismettere o sclassificare il vecchio immobile all'atto della consegna del nuovo.

2. In tal caso il ricavato della vendita dell'immobile dismesso o sclassificato deve affluire per intero al fondo anzidetto.

Art. 7.

1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, le vendite sono effettuate ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni e integrazioni, previo accertamento che gli immobili non siano idonei a soddisfare effettive ed attuali esigenze governative.

2. I limiti di somma previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, per la vendita a trattativa privata e per la permuta di beni patrimoniali dello Stato, quali risultano attualmente per effetto della quintuplicazione operata con la legge 14 ottobre 1974, n. 629, sono sestuplicati, salvo quanto disposto dall'articolo 8.

3. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato in materia di alienazione dei beni immobili ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. I beni immobili disponibili non suscettibili di utilizzazione diretta da parte dello Stato che risultino, sulla base di strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni di utilizzazione di carattere pubblico, sono venduti a trattativa privata ai comuni territorialmente interessati qualora questi ultimi li richiedano per destinarli al soddisfacimento dei propri compiti istituzionali.

2. Relativamente alle cessioni di beni contrassegnati da previsioni di utilizzazione di carattere privato, è riconosciuto ai comuni il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine di novanta giorni dalla notificazione, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione finanziaria, dell'avviso contenente l'indicazione dell'immobile oggetto di trasferimento, del valore di mercato del medesimo, stimato dal competente ufficio tecnico erariale, nonchè delle altre condizioni fondamentali del contratto.

3. Le vendite di cui sopra sono consentite senza limite di somma.

Art. 9.

1. Sempre ai fini del completamento e dell'ammodernamento del patrimonio immobiliare destinato a uffici e servizi statali, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a permutare, senza limiti di valore, immobili di proprietà dello Stato, assegnati alle amministrazioni civili o militari, con altri, già esistenti o da costruire anche su aree di proprietà dello Stato, per la loro destinazione al soddisfacimento di pubbliche esigenze.

2. Per quanto concerne gli immobili in uso all'Amministrazione militare, le permutate sono effettuate di concerto con il Ministro della difesa. Nel caso in cui le Amministrazioni delle finanze e della difesa non si accordino sulle determinazioni da adottare, si applica il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466.

Art. 10.

1. Le regioni, le province ed i comuni, qualora siano interessati ad acquisire in permuta immobili dello Stato, possono avanzarne proposta alle Amministrazioni usuarie, le quali sono tenute a far conoscere le loro motivate determinazioni entro il termine di centottanta giorni. All'obbligo della motivazione non è tenuta l'Amministrazione della difesa per i beni adibiti ad usi militari.

Art. 11.

1. Le Amministrazioni dello Stato, qualora ravvisino la necessità di permutare un immobile ad esse in uso, per accertata inesistenza di altro immobile statale sostitutivo, devono preventivamente interpellare il comune ove l'immobile stesso è ubicato, il quale deve comunicare nel termine di novanta giorni il proprio interesse ad acquisire l'immobile statale in permuta di altro di sua proprietà, già esistente o da costruire.

2. Ove l'immobile offerto in permuta dal comune allo Stato non sia ritenuto idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell'Amministrazione interessata, devono essere interpellate, nell'ordine, la provincia e la regione, le quali dovranno far pervenire le loro proposte nello stesso termine di cui al comma 1.

3. I suddetti enti hanno facoltà di permutare con lo Stato immobili di loro proprietà, anche se non siti nell'ambito della loro circoscrizione territoriale.

4. Esperiti con esito negativo gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, le Amministra-

zioni dello Stato sono autorizzate ad avviare trattative di permuta con altri enti o privati.

Art. 12.

1. La stima degli immobili oggetto delle permutate di cui all'articolo 9 è fatta dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, il quale si avvale della collaborazione dell'organo tecnico dell'Amministrazione dello Stato interessata.

2. Nel caso in cui gli immobili oggetto della permuta abbiano un valore diverso, si provvede al relativo conguaglio in denaro.

Art. 13.

1. I valori degli immobili da permutare non devono differire fra di loro di oltre il 50 per cento del valore dell'immobile, o del complesso di immobili, avente maggiore valore.

2. Nel caso di conguaglio a favore dello Stato, il relativo importo è riassegnato all'Amministrazione dei lavori pubblici o all'Amministrazione usuaria del bene permutato, qualora autorizzata, a norma di legge, alla costruzione di immobili da adibire a propri uffici o servizi.

3. I conguagli relativi alle permutate di immobili in uso al Ministero della difesa sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, il quale ne dispone nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, comma 4.

4. La spesa relativa ai conguagli a carico dello Stato grava sui fondi stanziati nello stato di previsione dell'Amministrazione delle finanze.

Art. 14.

1. Alle permutate con immobili da costruire l'Amministrazione finanziaria provvede mediante appalto-concorso, nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli

articoli 40 e 91 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dalle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'ufficio tecnico erariale, avvalendosi della collaborazione dell'organo tecnico della Amministrazione dello Stato interessata, provvede all'indicazione delle norme di massima, delle previsioni, delle modalità e dei termini che debbono essere osservati dai concorrenti nella redazione dei progetti.

3. L'aggiudicazione è fatta in conformità del parere della commissione di cui all'articolo 15 della presente legge. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di vigilare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a mezzo di propri organi tecnici, sulla corrispondenza dell'opera al progetto.

4. Il contratto di permuta è stipulato dopo il collaudo, con esito favorevole, della costruzione da parte degli organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato.

5. Il corrispettivo dell'appalto-concorso non è soggetto a revisione dei prezzi.

6. Nel caso di rifiuto del fabbricato per esito sfavorevole del collaudo, l'Amministrazione rimane libera da ogni impegno, con diritto di incameramento della cauzione che la ditta aggiudicataria è tenuta a depositare all'atto dell'aggiudicazione in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile offerto in permuta.

7. La definizione delle controversie previste dal primo comma dell'articolo 41 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici è attribuita al Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

8. Qualora i contraenti con lo Stato siano regioni, province e comuni, alla permuta si provvede mediante trattativa privata.

Art. 15.

1. I contratti di permuta di cui all'articolo 9 ed i progetti e le offerte relativi alle permutate di cui all'articolo 14 sono subordinati

nati al parere favorevole di una commissione costituita da:

- a) un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, presidente;
- b) un rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche, ovvero, qualora la permuta abbia per oggetto immobili in uso all'Amministrazione della difesa, un rappresentante del genio militare;
- c) un rappresentante dell'ufficio tecnico erariale;
- d) un rappresentante dell'Amministrazione dello Stato interessata;
- e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- f) un avvocato dello Stato.

2. Della commissione fa parte, altresì, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, qualora si tratti di beni sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. La commissione di cui al presente articolo è nominata di volta in volta con decreto del Ministro delle finanze.

4. Sulle permutate disciplinate dalla presente legge non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

1. Le spese e gli oneri fiscali, inerenti alla permuta, sono a carico dell'acquirente dell'immobile dello Stato.

Art. 17.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano ai beni dismessi o sclassificati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

1. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato. Ai fini dell'applicazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, continua ad avere effetto, in quanto ivi richiamata, la disciplina recata dal regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.

2. Alle permutate disciplinate dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni della presente legge, sostituendo la commissione di cui all'articolo 15 della presente legge con il Comitato di cui all'articolo 23 della stessa legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 19.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per le finalità della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1340

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

CAPO I

PROGRAMMA DI ALIENAZIONE DI BENI
DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO
STATO

Art. 1.

1. Al fine di reperire proventi straordinari da destinare alla riduzione del debito pubblico, il Governo della Repubblica procede alla vendita di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, che attualmente non rispondono agli scopi cui erano destinati e che non siano utilizzabili per altri usi di interesse pubblico.

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, promuove una ricognizione straordinaria da parte di tutte le amministrazioni dello Stato su tutti i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonchè sui beni demaniali in uso alle stesse amministrazioni, compresi l'Ente ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di individuare quali fra tali beni non siano strettamente indispensabili all'uso pubblico ed all'attività delle singole amministrazioni.

2. A tal fine le amministrazioni interessate devono far riferimento alle risultanze dei lavori della Commissione di indagine sul patrimonio immobiliare pubblico istituita il 15 ottobre 1985 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le amministrazioni di cui al comma 1 devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze un elenco analitico dei beni patrimoniali e demaniali alienabili.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, nel caso in cui rilevi la rispondenza dell'elenco predisposto da ogni singola amministrazione alle conclusioni della Commissione di cui al comma 2, dichiara, con proprio decreto, la cessazione dei beni compresi negli elenchi pervenuti dalla loro destinazione all'uso pubblico e ne autorizza l'alienazione.

5. Nel caso in cui, non rilevando la suddetta rispondenza, accerti una difformità rilevante, il Presidente del Consiglio dei ministri invita le amministrazioni interessate ad un riesame degli elenchi dalle stesse predisposti, i quali devono essere restituiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dal loro ricevimento.

6. Nei successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, decide in via definitiva, anche nei casi di persistente difformità tra gli elenchi delle singole amministrazioni e le risultanze della Commissione di cui al comma 2, con proprio decreto, quali beni cessino dalla destinazione all'uso pubblico e ne autorizza l'alienazione.

7. Il Ministro delle finanze predispone un piano triennale per l'alienazione dei beni di cui al presente articolo.

Art. 3.

1. Per favorire una piena valorizzazione dei beni pubblici da dismettere, individuati ai sensi dell'articolo 2, il Ministro delle finanze provvede a comunicare ai competenti enti locali territoriali l'elenco e la descrizione dei beni da alienare.

2. Il comune nel quale sono situati tali immobili provvede, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, alla modificazione delle destinazioni d'uso degli stessi attraverso una o più varianti degli strumenti urbanistici, adeguandole a quelle delle zone in cui sono inseriti, nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di tutela del territorio e dei beni artistici e culturali.

3. Nel caso di beni immobili di particolare interesse urbanistico, può essere definito un programma organico di utilizzazione o di destinazione del bene attraverso convenzioni tra comune, regione e Ministero delle finanze.

4. Il valore degli immobili da alienare è determinato dagli uffici tecnici erariali sulla base delle nuove destinazioni d'uso.

5. Gli immobili sono posti in vendita per pubblici incanti ed il pagamento può essere effettuato in tutto o in parte anche mediante titoli del debito pubblico.

Art. 4.

1. I ricavi derivanti dalle vendite di cui alla presente legge affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del Ministero del tesoro e non possono essere utilizzati per coprire nuove o maggiori spese correnti o in conto capitale nè per coprire minori entrate.

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO PER LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI ED ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 5.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare con propri decreti, aventi valore di legge ordinaria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi direttivi in essa contenuti, la trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni (INA), della Banca nazionale del lavoro (BNL) e di altri istituti di credito di diritto pubblico individuati dal Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

Art. 6.

1. Le norme attuative di cui all'articolo 5 dovranno prevedere, limitatamente all'ENEL:

a) il mantenimento alla costituenda società di tutti i compiti e di tutte le funzioni previste dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il mantenimento delle funzioni di controllo e vigilanza sulla costituenda società al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) l'attribuzione di almeno il 51 per cento del capitale sociale all'Istituto per la ricostruzione industriale secondo le modalità fissate dal Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

d) l'alienazione graduale di quote di minoranza del capitale azionario devolvendo il ricavato direttamente al Tesoro dello Stato che non potrà destinare tali entrate alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

e) la possibilità di trasformazione opzionale di titoli del debito pubblico di nuova emissione in azioni della nuova società per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

Art. 7.

1. Le norme attuative di cui all'articolo 5 dovranno prevedere, limitatamente all'Istituto nazionale per le assicurazioni:

a) il mantenimento alla costituenda società delle funzioni attribuite dalla normativa vigente all'INA;

b) l'attribuzione di almeno il 51 per cento del capitale sociale della nuova società per le assicurazioni all'Istituto per la ricostruzione industriale secondo le modalità fissate dal Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

c) l'alienazione graduale di quote di minoranza del capitale azionario devolvendo direttamente il ricavato al Tesoro dello Stato che non potrà destinarlo alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

d) la possibilità di trasformazione volontaria di titoli del debito pubblico in azioni della nuova società per le assicurazioni, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

Art. 8.

1. Le norme di attuazione di cui all'articolo 5 dovranno prevedere, limitatamente alla Banca nazionale del lavoro e di altri istituti di credito di diritto pubblico individuati dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 5:

a) le norme tecniche per la determinazione del capitale sociale delle costituende società nel rispetto delle attuali partecipazioni di minoranza;

b) l'attribuzione del 51 per cento del capitale sociale delle nuove società bancarie all'Istituto per la ricostruzione industriale, salvaguardando altresì le attuali partecipazioni di minoranza;

c) l'equiparazione della normativa inerente agli istituti di credito di diritto pubblico a quella riguardante le banche di interesse nazionale già controllate dall'IRI;

d) l'alienazione di quote di minoranza del capitale azionario delle nuove società bancarie devolvendo il ricavato direttamente al Tesoro dello Stato che non potrà destinare tali entrate alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

e) la possibilità di trasformazione opzionale di titoli del debito pubblico in azioni delle nuove società bancarie, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto sentito il Ministro delle partecipazioni statali.

CAPO III

ACQUISIZIONE ALLO STATO DI PARTE DEI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Art. 9.

1. I proventi che gli enti di gestione delle Partecipazioni statali, IRI, ENI ed EFIM, o le società da questi direttamente o indirettamente controllate, acquisiscono a seguito di alienazioni di partecipazioni azionarie e di aziende sono devoluti al Tesoro dello Stato per il rimborso dei fondi di dotazione e dei contributi assegnati a vario titolo ai singoli enti di gestione.

Art. 10.

1. Le entrate dello Stato derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 9 non possono essere destinate alla copertura di nuove o maggiori spese correnti od in conto capitale, nè di minori entrate.

Art. 11.

1. Le alienazioni di partecipazioni azionarie da parte degli enti di gestione delle Partecipazioni statali o di società controllate possono avvenire sotto forma di cessione al Tesoro dello Stato della proprietà dei titoli.

2. Le modalità ed i criteri delle cessioni di cui al comma 1 sono determinati con proprio decreto dal Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le condizioni della possibilità di conversione volontaria di titoli del debito pubblico, di nuova emissione, in azioni di società appartenenti o già appartenute agli enti di gestione delle Partecipazioni statali, di proprietà del Tesoro dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE N. 1897-bis

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro III, del codice civile sono destinati al conseguimento delle finalità proprie degli enti, organi ed uffici cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e alla loro specifica destinazione.

2. A tali fini, i beni di cui al comma 1 con la sola esclusione del lido del mare, della spiaggia, delle rade e dei porti, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, possono, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge, formare oggetto di alienazione o permuta o altri atti di utilizzazione.

Art. 2.

1. I beni di cui all'articolo 1 non sono suscettibili di espropriazione per pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Alle Intendenze di finanza, agli Uffici tecnici erariali ed agli altri Uffici centrali e periferici competenti secondo specifiche disposizioni di legge, spetta il compito, con le connesse responsabilità, di verificare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza dei più corretti criteri di gestione e l'effettiva produttività dei beni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle finanze, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio

1955, n. 72, vengono emanate le relative disposizioni sui criteri e sulle modalità di riscossione dei canoni, nonché sulla competenza e sull'utilizzo di altri organi dello Stato per l'attività di polizia demaniale.

Art. 3.

1. I direttori generali competenti, sotto la propria responsabilità, ai fini della programmazione generale dell'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato, comunicano entro il mese di febbraio di ciascun anno al Ministro delle finanze le dismissioni d'uso e le disponibilità che si verificheranno nell'anno successivo nonché formulano le richieste di assegnazioni.

2. Il Ministro delle finanze, valutate le esigenze delle singole Amministrazioni, formula un piano di utilizzazione che sottopone all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

3. Il Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso dal Comitato, dispone l'assegnazione ed autorizza, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i problemi delle aree urbane, gli eventuali programmi di acquisizione di nuovi beni per fini istituzionali non soddisfacibili con l'utilizzo dei beni disponibili.

4. Ferme rimanendo le competenze attualmente spettanti al Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche mediante permuta, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le modalità e procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 4.

1. I beni previsti dall'articolo 1, comma 1, non suscettibili di utilizzazione diretta da parte delle Amministrazioni ed Aziende autonome possono essere dismessi, mediante procedure stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree urbane.

2. In tale regolamento dovrà essere previsto quanto segue:

a) l'individuazione dei beni da dismettere è eseguita dal Ministero delle finanze, sentito il comitato dei garanti di cui all'articolo 5;

b) le procedure di dismissione, anche mediante permuta o conferimento in società a prevalente partecipazione pubblica, sono effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) il valore di dismissione è stabilito secondo criteri predeterminati in via generale con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi previo parere del comitato dei garanti;

d) costituiscono titolo preferenziale per l'acquisto il requisito di affidabilità fiscale nonché la richiesta di provvedere all'acquisto, di beni o di azioni, mediante conversione di titoli del debito pubblico;

e) l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporta anche la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica che impediscano l'utilizzazione ad usi collettivi o sociali.

3. Il Ministero delle finanze può affidare in gestione ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale i beni indicati nel comma 1, mediante stipula,

anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di apposita convenzione. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo criteri di trasparenza ed economicità ed in conformità agli obiettivi fissati dal Ministero delle finanze e sotto la vigilanza del Ministero stesso.

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Per le cessioni e le prestazioni di servizio derivanti dagli atti di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 4 per cento.

Art. 5.

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito un comitato di garanti composto dal presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'Avvocato generale dello Stato e dal Ragioniere generale dello Stato.

Art. 6.

1. La disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione nei confronti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle recate dal presente articolo.